



Comune di OVARO

Provincia di Udine

*Nota integrativa al bilancio
di previsione
2022/2024*

La nota integrativa è un allegato del Bilancio di Previsione finanziario che ha la funzione di illustrare i dati sintetici riportati nel bilancio d'esercizio e fornire le informazioni necessarie per una adeguata interpretazione.

Trova disciplina nell'Allegato n. 4/1, punto 9.11, al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio".

Ai sensi della suddetta normativa la Nota Integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e dai vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. In particolare, sono stati presi a riferimento i dati contabili precedenti all'esercizio 2020 in quanto le previsioni in quest'ultimo esercizio ed in parte del 2021, a causa della pandemia da COVID-19, risultano non del tutto in linea con la reale situazione sia per quanto riguarda le entrate (minori introiti da servizi e maggiori introiti per ristori) che le spese, (minori spese per erogazioni di servizi e maggiori spese per ristori e sanificazione). Per quanto attiene le funzioni svolte dalla Comunità di Montagna della Carnia a favore del Comune (gestione del personale dipendente, gestione tributi comunali, servizio vigilanza, gestione servizio SUAP, gestione CUC, sistemi informativi, statistica ed informazione tecnica-territoriale), la previsione di spesa è presuntiva (valorizzata sulla base della previsione definitiva 2020), in assenza di dati riferiti al riparto delle spese dell'esercizio 2021.

Analogamente, per la parte entrata l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, tenendo conto, per le entrate tributarie, della conferma di aliquote e tariffe, con esclusione delle tariffe TARI che annualmente sono soggette a rimodulazione al fine della totale copertura dei costi di servizio. Si richiama quanto esplicitato sul DUP in merito alla TARI ed in particolare la non disponibilità allo stato attuale del piano finanziario PEF nonché l'incertezza in merito alle tempistiche di approvazione e validazione dello stesso da parte dell'Ausir. La scelta, che consentirà di proseguire con l'iter di approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2022-2024 entro il termine di approvazione del bilancio del 31.03.2022, così come prorogato con Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2021, è stata la previsione di una spesa pari a quelle del PEF 2021 e della correlata previsione di entrata che attraverso la tariffa garantirà l'integrale copertura delle spese.

Per quanto riguarda l'Addizionale Comunale, si recepiscono le modifiche apportate con la Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021, art. 1 c. 2-5-7, al TUIR (D.P.R. n. 917/1986) ed in particolare agli scaglioni, che passano da 5 a 4.

Le aliquote verranno rimodulate come di seguito riportate, ad invarianza di gettito:

Scaglioni di Reddito fino al 31.12.2021	Aliquota Addizionale comunale
da 0 a 15.000 euro	0,35
da 15.000,01 a 28.000 euro	0,40
da 28.000,01 a 55.000 euro	0,45
da 55.000,01 a 75.000 euro	0,70
oltre 75.000,00 euro	0,80
Soglia di esenzione fino a € 10.000,00	

Scaglioni di Reddito a decorrere dall'01.01.2022	Aliquota Addizionale comunale
da 0 a 15.000 euro	0,35
da 15.000,01 a 28.000 euro	0,40
da 28.000,01 a 50.000 euro	0,45
oltre 50.000,01 euro	0,80
Soglia di esenzione fino a € 10.000,00	

I trasferimenti che alimentano il Titolo 2 delle entrate misurano la contribuzione da parte dello Stato, della Regione, di organismi dell'Unione Europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza. I trasferimenti da imprese e altri soggetti hanno importi irrilevanti se non addirittura nulli.

Le Entrate extratributarie costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e

crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

La Legge n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847 – ha previsto l'istituzione a decorrere dal 2021 del Canone Unico Patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e del Canone Unico Mercatale (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate).

Per l'esercizio 2022 vengono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Per quanto riguarda le spese potenziali, si è provveduto all'accantonamento di somme al fondo potenziali spese future derivanti principalmente da congruagli su forniture energia (€ 5.000,00) e al fondo indennità fine mandato spettante al Sindaco (€ 2.350,00).

Per la **determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità** si è provveduto ad individuare le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, con esclusione dei trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche e le entrate che, ai sensi dei nuovi principi contabili, vengono accertate per cassa come ad esempio l'IMU.

Si è tenuto conto in particolare **nel titolo primo** delle entrate che vengono rimosse tramite ruolo (TARI) e delle entrate derivanti da evasione tributaria, **nel titolo terzo**, dai proventi dalla vendita di beni e servizi e dalla locazione dei beni immobili di proprietà dell'ente.

Per ciascuna entrata è stato valorizzato l'importo calcolato con il metodo della media semplice, scelto tra quelli previsti dal principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria.

L'importo accantonato in bilancio ammonta a € 15.269,89 per ciascun anno del triennio di programmazione.

Si precisa che per il calcolo del fondo di che trattasi non ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.107-bis del D.L. 17.3.2020 n.18, convertito nella Legge n. 27/2020 in ordine alla possibilità di esclusione dell'anno 2020 dagli anni presi a base per il calcolo, nell'intento di escludere eventuali cali di entrate causati dalla pandemia sui dati del 2020 (in tal caso verrebbe considerato due volte l'anno 2019 in luogo del 2020).

Nella elaborazione del calcolo ci si è avvalsi della facoltà, chiarita dalla Faq di Arconet n. 25 del 26.10.2017, in ordine allo slittamento del quinquennio di riferimento al fine di considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Pertanto, ai fini del calcolo, il quinquennio di riferimento è stato il 2016-2020.

Si rinvia all'allegato c) al bilancio di previsione per la composizione dettagliata del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascun anno del triennio di programmazione.

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di Giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio

precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali, che non è stato pertanto previsto nel Bilancio di Previsione 2022-2024.

A decorrere dall'anno 2022 è entrato a regime l'obbligo di accantonamento in apposito fondo vincolato denominato "**Fondo perdite partecipate**" previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP). Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo, di un importo pari al risultato negativo della società partecipata non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, a prescindere dall'entità, anche esigua, della partecipazione.

Rilevata la sussistenza di situazione di perdita non ripianata con riferimento alla propria partecipata Esco Montagna F.V.G. Srl, il Comune ha provveduto all'accantonamento al Fondo Perdite Partecipate dell'importo di € 546,35.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 ammontante a € 2.148.451,54 (come da allegato al bilancio di previsione cui si rinvia), è distinto in fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi.

La quota accantonata totale di € 136.474,31 del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3) per complessivi € 73.376,19 calcolato in via presunta sulla base della situazione attuale;
- l'accantonamento dell'indennità fine mandato spettante al Sindaco per complessivi € 500,00;
- l'accantonamento del fondo salario accessorio personale dipendente quale riduzione ai sensi art. 23.2 del D.lgs. 75/2017 per complessivi € 10.098,12;
- Fondo passività potenziali per € 36.800,00 (per spese legali);
- Fondo passività potenziali conguagli spese forniture energia elettrica e gas per € 3.000,00;
- Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente € 12.700,00.

La quota vincolata totale di € 316.062,56 si riferisce:

- a vincoli derivanti da leggi e principi contabili € 148.225,75;
- a vincoli derivanti da trasferimenti € 70.074,78, relativi principalmente a contributi pluriennali a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui concessi in anticipo rispetto alla data di ammortamento del mutuo stesso, e conseguentemente accantonati per la copertura delle ultime rate dei mutui e a contributi per finanziamento OO.PP. incassati e non perfezionati con impegni al termine degli esercizi precedenti;
- a vincoli derivanti da contrazione di mutui per realizzazione OO.PP. € 29.718,31;
- a vincoli formalmente attribuiti dall'ente per la realizzazione di investimenti € 68.043,72.

Inoltre viene data evidenza della quota destinata agli investimenti per € 77.733,83, e della quota disponibile per € 1.618.180,84.

L'avanzo di amministrazione effettivo verrà esattamente quantificato a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui e di approvazione del rendiconto di gestione 2021.

3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto

Al bilancio di previsione non sono state applicate quote di avanzo vincolato e accantonato.

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nel corso del triennio di programmazione non è stato previsto il ricorso all'indebitamento. Per il dettaglio delle spese di investimento programmate e delle relative risorse di finanziamento, si fa riferimento a quanto esplicitato nel DUP.

5. Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali.

La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste conducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Per il dettaglio della composizione del Fondo pluriennale vincolato si fa riferimento all'allegato al bilancio di previsione, specificando che le poste previste in bilancio in entrata dell'anno 2022 per Fondo pluriennale vincolato, provengono dalle operazioni di modifica dei cronoprogrammi di spesa e conseguenti reimputazioni effettuate sul bilancio 2021.

Stanzamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato:

In fase di predisposizione del bilancio, sono stati previsti i seguenti interventi finanziati con il FPV/E per complessivi € 846.995,16:

- In parte corrente per complessivi € 0,00;
- In parte capitale per complessivi € 846.995,16 per il finanziamento dei seguenti interventi:
 - €304.491,93 per interventi di recupero immobili del compendio denominato ex Vivaio Forestale Ombladina da destinare a servizi semiresidenziali ricolti ai disabili;
 - €504.170,41 interventi di edilizia ed impiantistica presso il fabbricato comunale denominato "Casa Guidetti" finalizzato alla realizzazione di servizi semiresidenziali e residenziali rivolti all'accoglimento di persone anziane;
 - €25.490,17 lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale;
 - €12.842,65 interventi di ripristino della recinzione del sito archeologico in Località San Martino.

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Ovaro non ha rilasciato alcuna garanzia.

7. Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Il Comune di Ovaro non ha propri organismi strumentali

9. Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Così come specificato sul DUP, con deliberazione consiliare n. 50 del 30.11.2021 si è provveduto alla revisione annuale periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175, il cui esito è la presa d'atto che non sussistono le condizioni per l'adozione di specifiche misure di riassetto tendenti alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni possedute. Nel rinviare alla suddetta deliberazione per ulteriori dettagli, si elencano di seguito le società partecipate censite:

1. CAFC SPA quota di partecipazione diretta pari allo 0,047236% corrispondente a n. 383 azioni per un valore nominale di € 19.781,95. La partecipazione CAFC Spa è stata acquisita a seguito della procedura di fusione per incorporazione di Carniacque Spa (in cui il Comune possedeva una partecipazione), in CAFC Spa e formalizzata tra le parti con atto di fusione in data 27.12.2016, avente decorrenza dall'01.01.2017; la Società svolge, nell'interesse delle comunità locali ed anche per il Comune di Ovaro la gestione del servizio idrico integrato.

La società CAFC Spa possiede, a sua volta, azioni delle società di seguito elencate che pertanto costituiscono "partecipazioni indirette" del Comune di Ovaro: Friulab srl e Banca Popolare di Cividale (CAFC spa ha deliberato la dismissione in data 22.09.2017).

2. ESCO MONTAGNA F.V.G. S.p.A. con una quota di partecipazione pari allo 0,545% (valore/costo € 1.500,00); la Società è stata costituita con lo scopo di operare nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie.

3. VAL DEGANO TURISMO E SERVIZI soc.coop. con una quota di partecipazione pari allo 4,934% (valore/costo € 1.500,00); la Società Cooperativa è una società che opera sul territorio comunale con scopi mutualistici della cooperativa, favorendo l'inserimento lavorativo in qualità di soci tramite la gestione, in forma associata, delle attività turistiche in genere favorendo quindi occupazione, valorizzazione di strutture ricettive turistiche nonché valorizzazione e promozione del territorio in generale. Questa partecipazione, soggetta a provvedimento di dismissione per mancanza dei requisiti minimi di cui all'art.20, c. 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016, è stata temporaneamente mantenuta esercitando la facoltà data dall'intervenuta modifica all'art.24 del D.Lgs. 175/2016, con l'art.1, comma 723 della legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019).

Con deliberazione consiliare n. 39 del 09.12.2020 è stata disposta l'acquisizione di una quota di partecipazione da A&T 2000 Spa per permettere l'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti. In particolare, sono state acquistate n. 677 azioni al prezzo complessivo di € 4.637,45 (€ 6,85 per azione, di cui € 1,00 di valore nominale ed € 5,85 sovrapprezzo). A conclusione della procedura di acquisizione delle quote societarie, la quota di partecipazione di questo Comune, avente efficacia dal 31.01.2021, è dello 0,066%.

Inoltre, il Comune partecipa alle seguenti forme associative:

- Consorzio Boschi Carnici - partecipazione prevista da norma di legge che risponde ad esigenze di valorizzazione del territorio e delle risorse comunali;
- Autorità Unica per i servizi idrici ed i rifiuti (AUSIR) che subentra alle funzioni della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato "Centrale Friuli" a far data dal 01/01/2017 - partecipazione obbligatoria ope legis;
- Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone – partecipazione prevista da norma di legge che risponde ad esigenze di valorizzazione del territorio e delle risorse comunali;
- Consorzio Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.) - partecipazione al fine di possibili interventi di realizzazione di attività produttive sul nostro territorio.

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Il bilancio 2022-2024 prevede entrate e spese correnti non ricorrenti. In particolare, la previsione dei gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria inserita a bilancio, non supera la media degli incassi realizzati nell'ultimo quinquennio e pertanto può essere considerata costante e continuativa nel tempo ed essere destinata al finanziamento della spesa corrente. L'eventuale quota eccedente la predetta media sarà eventualmente successivamente inserita a bilancio e destinata al finanziamento di spese non ricorrenti.

Contestualmente all'approvazione del bilancio 2022-2024 saranno approvati gli atti riferiti alla politica tributaria comunale richiesti dalle vigenti normative, tra cui il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti e le relative tariffe (qualora non rinviato da successive disposizioni), la conferma

delle aliquote e delle tariffe deliberate nel precedente esercizio, ad eccezione di quanto specificato per l'Addizionale Comunale e, ai sensi dell'art. 172, lett. c) del D.Lgs 267/2000, si procederà alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie.

Ovaro, lì 11/02/2022

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
- Dott.ssa Vanessa GIORGIS –
Firmato Digitalmente